



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 28 del 26/09/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, VANTAGGI E CONTRIBUTI — ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Assente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Assente			

Totale Presenti: n. 10

Totale Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con l'ulteriore presenza del Consigliere Leoni, entrato alle ore 19.00, rispetto all'appello iniziale, sono presenti in aula n. 11 Consiglieri.

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, VANTAGGI E CONTRIBUTI — Art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- pervengono all'Amministrazione numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri benefici economici da parte di soggetti pubblici e privati, per le attività e le iniziative che si svolgono nel territorio del Comune di Busseto;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;
- è altresì intenzione di questo Ente perseguire il rafforzamento del rapporto pubblico/privato al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di forme di collaborazione e partenariato anche indiretto con soggetti privati, tesi alla promozione del territorio comunale a livello economico, sociale, culturale etc.;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, le concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi;
- che, attesa la copiosa normativa intervenuta, risulta necessario adeguare qualsiasi strumento regolamentare eventualmente vigente alla nuova disciplina e alle mutate condizioni in vari ambiti del tessuto economico socioculturale del territorio comunale;

RITENUTO, quindi opportuno, nell'ambito dell'autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 comma 6, secondo periodo, dall'art. 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dagli art. 3 e 7 del T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con uno strumento regolamentare — ai sensi della normativa sopra richiamata — a disciplinare le modalità di concessione di contributi e benefici economici da parte del Comune a soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione del cittadino ed assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

VISTO l'art. 1, commi 15 e 16 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. , avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

RICHIAMATO il contenuto della delibera del'ANAC n. 32 del 20/01/2016 avente ad oggetto “Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore ed alle cooperative sociali”, che in un apposito paragrafo (10) rubricato “Le sovvenzioni” dispone: “Le amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono procedere in osservanza alle indicazioni fornite dall'art. 12 della Legge 241/90, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, all'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza, e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avviene in esito a procedure competitive”.

RICHIAMATO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A) aggiornato con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;

RICHIAMATI, altresì, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adottato da questa Amministrazione, in attuazione del PNA sopra citato, con cui sono stati individuati quali procedimenti a rischio corruzione ricompresi nell'area comune e generale sopracitata, i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Per tale tipologia di procedimenti il piano medesimo ha individuato i tipi di rischio prevedibili, le misure di prevenzione da implementare o già implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi, e la tempistica di attuazione delle misure di prevenzione;

DATO ATTO che:

- lo schema di “*Regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi e contributi*”, predisposto dal Settore Affari Generali, e riportato in allegato alla presente sub A) che disciplina le modalità con le quali l'Amministrazione comunale concede contributi ad associazioni, comitati, fondazioni ed altri soggetti senza scopo di lucro, recependo le disposizioni della legge n. 241 del 1990 e la normativa in tema di contenimento della spesa, oltre che consolidati orientamenti del giudice contabile;
- tale atto normativo costituisce il quadro di riferimento entro il quale l'Amministrazione comunale può concedere contributi e sostegni, anche indiretti, a detti organismi, in applicazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente riconosciuto;

ATTESO che nel Regolamento, come proposto, sono dettagliati tutti gli ambiti di intervento per i quali possono essere erogati i contributi, nelle diverse forme ivi previste, nonché le condizioni ed i presupposti per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Busseto;

RILEVATO che i contributi a sostegno di iniziative di terzi, in materie attinenti attività istituzionali ed effettuate in applicazione del principio di sussidiarietà, non sono assimilabili a sponsorizzazioni, come tali vietate ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO, pertanto, di istituire un Regolamento aggiornato agli adeguamenti normativi succedutisi nel frattempo, alle nuove esigenze di maggior celerità del procedimento amministrativo, alla razionalizzazione della spesa sostenibile per tali finalità;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione prescritti all'art. 26 del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., per quanto concerne gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e rilevato, nello specifico, che le pubbliche amministrazioni:

- sono tenute a pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- sono, altresì, tenute a pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importi superiore a mille euro;
- che detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti;

VISTO lo schema di “*Regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi e contributi*” composto da n. 20 articoli allegato alla presente;

DATO ATTO che, ai fini istruttori, il nuovo Regolamento, in bozza, è stato trasmesso a tutti i Responsabili dell'Ente per assicurare le opportune forme di coordinamento tra le diverse articolazioni organizzative;

VISTO l'art. 12 della Legge 7/08/1990 n. 241;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

SENTITO l'intervento dell'Assessore all'Associazionismo, Sig. Capelli Stefano, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto ;

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni del Consigliere Carosino intervenuto sull'argomento che esprime alcune perplessità su alcuni passaggi del regolamento e precisamente all'art. 1 " Finalità" la dove si dice che "*....i patrocini, i vantaggi e i contributi sono concessi..... in relazione alle politiche alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale* ", concetto che viene ripetuto all'Art. 13 " Concessioni", sostenendo che questo si presta ad una interpretazione un po' discrezionale da parte dell'Amministrazione. Contesta anche il passaggio che prevede "*l'esclusione per il futuro* " di una associazione dalla concessione causa di una ritardata presentazione della rendicontazione (v. Art. 18 " Rendicontazione"). Chiede quindi a nome del proprio gruppo consiliare di rinviare questo punto e di instaurare un percorso di partecipazione, di confronto con i capigruppo consiliari e anche con le associazioni o di emendare il regolamento eliminando i riferimenti a questa "*coerenza*" con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

IL SINDACO propone una sospensione della seduta - ORE 20.50 –

IL SINDACO riapre la seduta - ORE 20.50-

L'ASSESSORE ALL'ASSOCIAZIONISMO, Sig. Capelli, riporta la volontà unanime della maggioranza e presenta al consesso i seguenti emendamenti :

- all'art. 18 – Rendicontazione- l'espressione "*esclusione per il futuro* " viene sostituita dall'espressione "*per i successivi 3 anni*"

- all'art. 3 - Materie escluse dall'ambito di applicazione- la frase "*...sono riconosciuti in apposito Albo Comunale...*" viene sostituita dalla frase "*...sono riconosciuti in apposito Albo Comunale/Regionale ...*"

Tutto ciò premesso

IL SINDACO pone ai voti il punto in oggetto con le proposte di emendamento sopra descritte, con il seguente esito :

voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carosino e Concari), astenuti n. 1 (Gambazza) , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri votanti e n. 11 Consiglieri presenti ,

DELIBERA

DI APPROVARE il testo del "*Regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi e contributi*" composto da n. 20 articoli, così come sopra emendato e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cesserà la vigenza di qualsiasi altro regolamento similare precedente;

DI PUBBLICARE il regolamento adottato sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" - Sezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici — Criteri e modalità*", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D-Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carosino e Concari), astenuti n. 1 (Gambazza) , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri votanti e n. 11 Consiglieri presenti ,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 28 del 26/09/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 09/10/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, VANTAGGI E CONTRIBUTI — Art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 21/09/2018

**GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI /
INFOCERT SPA**



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28

DEL 26/09/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, VANTAGGI E CONTRIBUTI — Art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2018 al 23/10/2018

Busseto, li 08/10/2018

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, VANTAGGI E CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione
consiliare n....del.....

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ	pag. 2
ART. 2 DEFINIZIONI	pag. 3
ART.3 MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 4 NORME GENERALI	pag. 4

TITOLO II – PATROCINIO

ART. 5 BENEFICIARI	pag. 4
ART. 6 MODALITÀ DI RICHIESTA	pag. 5
ART. 7 CONCESSIONE	pag. 5

TITOLO III – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ART. 8 BENEFICIARI	pag. 5
ART. 9 MODALITÀ DI RICHIESTA	pag. 5
ART. 10 CONCESSIONE	pag. 6

TITOLO IV – CONTRIBUTI FINANZIARI

ART. 11 BENEFICIARI	pag. 6
ART. 12 MODALITÀ DI RICHIESTA	pag. 7
ART. 13 CONCESSIONE	pag. 7

TITOLO V

ART. 14 OBBLIGHI DI TUTTI I BENEFICIARI	pag. 8
ART. 15 REVOCA DEL BENEFICIO	pag. 8
ART. 16 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ	pag. 9
ART. 17 TRASPARENZA	pag. 9
ART. 18 RENDICONTAZIONE	pag. 10
ART. 19 NORME DI RINVIO	pag. 10
ART. 20 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE	pag. 11
ALLEGATI "A" – "B" – "C"	



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, VANTAGGI E CONTRIBUTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi comunali a forme associative che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica, e ad Enti pubblici che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune.

Nei suoi poteri di autonomia, il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nonché ad associazioni presenti ed attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- Patrocini gratuiti
- Vantaggi economici
- Contributi economici

I patrocini, i vantaggi e i contributi sono concessi in relazione:

- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Busseto;
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri Enti

pubblici.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **PATROCINIO**: l'adesione da parte del Comune di Busseto ad un'attività o ad un evento di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti e la concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune.
- b) Per **VANTAGGIO ECONOMICO**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa: in particolare sono considerati vantaggi economici:
 - l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune di Busseto, la stampa di materiale pubblicitario o di fotocopie e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
 - l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un vantaggio pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale comunale.
 - l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.
- c) Per **CONTRIBUTO ECONOMICO** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
- d) Per **AREE DI INTERVENTO**: le aree di intervento per l'attribuzione dei benefici economici sono le seguenti:
 - Cultura, attività musicali e teatrali;
 - scienza, istruzione ed educazione;
 - sport e tempo libero;
 - tradizioni locali;
 - turismo e sviluppo economico;
 - sociale ed assistenza;
 - ambiente e territorio;
 - protezione civile, volontariato e promozione sociale;
 - tutela della salute e del benessere della comunità, delle persone anziane e con disabilità;
 - infanzia, adolescenza e mondo giovanile;

- ogni altro settore di attività ritenuto di pubblico interesse.

ART. 3 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;

b) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale/ regionale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;

c) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da apposite convenzioni anche pluriennali, per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse;

d) contributi deliberati da altri Enti Pubblici e trasferiti al Comune di Busseto al fine di erogarli a specifici destinatari;

e) ausili finanziari e vantaggi economici concessi a persone fisiche con finalità assistenziali e/o di sostegno al reddito familiare, in quanto disciplinati da appositi atti amministrativi.

ART. 4 NORME GENERALI

Il patrocinio, i vantaggi economici e il contributo economico possono essere richiesti da Enti pubblici, privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, libere forme associative, iscritte al relativo Albo Comunale (di cui alla deliberazione di G.C. nr 38/2013 istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. nr 34 del 09/12/2002) da almeno tre mesi, nonché le associazioni, organizzazioni, gli enti e gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative.

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Busseto e secondo le modalità ivi indicate.

I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con la collaborazione del Comune di Busseto, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc.

Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività

e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità;

- qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione.

TITOLO II PATROCINIO

ART. 5 BENEFICIARI

Il patrocinio gratuito può essere concesso:

- A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro.
- B) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - 1 Quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento entro 90 gg dalla conclusione dell'attività. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro tale termine, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento
 - 2 A sostegno di iniziative che promuovano l'immagine e il prestigio del Comune di Busseto e finalizzate ad arricchire l'offerta culturale del territorio, a creare occasioni di aggregazione sociale e/o ad attrarre nuovi flussi turistici a beneficio dell'economia locale. Ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette entro 90 gg dalla conclusione dell'attività; nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro tale termine, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, e non può essere concesso per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ART. 6 MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta

giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, in conformità dello schema di domanda "ALLEGATO A". Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dall'art.11.

Alla domanda deve essere allegata la relazione dettagliata sull'iniziativa da patrocinare.

ART. 7 CONCESSIONE

Il patrocinio gratuito è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

TITOLO III VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 BENEFICIARI

Il vantaggio economico può essere concesso:

- A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- B) In via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - 1 quando gli utili siano devoluti in beneficenza, , con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento entro 90 gg dalla conclusione dell'attività. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta l'esclusione per il futuro dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento.
 - 2 A sostegno di iniziative che promuovano l'immagine e il prestigio del Comune di Busseto e finalizzate ad arricchire l'offerta culturale del territorio, a creare occasioni di aggregazione sociale e/o ad attrarre nuovi flussi turistici a beneficio dell'economia locale. Ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette entro 90 gg dalla conclusione dell'attività. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta l'esclusione per il futuro dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento.

ART. 9 MODALITÀ DI RICHIESTA

- La domanda di vantaggio economico, come da schema di domanda "ALLEGATO B", deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, in caso di richiesta congiunta di contributo e vantaggio economico si applica il termine previsto per l'erogazione dei contributi. Alla domanda deve essere allegata una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento e bilancio preventivo dell'iniziativa.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di

particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati.

ART. 10 CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI

Il vantaggio economico è concesso dalla la Giunta Comunale, fatta eccezione per i vantaggi già espressamente previsti da regolamenti specifici.

TITOLO IV CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 11 BENEFICIARI

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione

I contributi economici possono essere concessi:

- in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro;
- in via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, , con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento entro 90 gg dalla conclusione dell'attività. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione per il futuro dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento
 - a sostegno di iniziative che promuovano l'immagine e il prestigio del Comune di Busseto e finalizzate ad arricchire l'offerta culturale del territorio, a creare occasioni di aggregazione sociale e/o ad attrarre nuovi flussi turistici a beneficio dell'economia locale. Ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette entro 90 gg dalla conclusione dell'attività. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione per il futuro dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento

ART. 12 MODALITÀ DI RICHIESTA

L'istruttoria per la concessione di contributi viene attivata previa presentazione di regolare richiesta, come da schema di domanda "ALLEGATO C", da inoltrare:

- entro il 30 Ottobre dell'anno antecedente per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle iniziative ordinarie che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno successivo.
- entro 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento per i contributi richiesti a sostegno di attività e iniziative particolari svolte e/o promosse

occasionalmente e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto all'attività ordinaria.

- Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del vantaggio dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

Alla richiesta di contributo dovranno essere allegati:

A) per contributo per attività ordinaria

- lo statuto dell'associazione o dichiarazione di deposito presso il Comune
- bilancio annuale consuntivo e di previsione regolarmente approvati dagli organi sociali

B) per contributo per attività occasionale

- una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere, nonché il bilancio (entrate / uscite) dell'iniziativa.

In caso di richiesta di contributo avanzata da Associazioni senza scopo di lucro e con requisiti statutari finalizzati precipuamente all'attività solidaristica, per iniziative sociali, educative o economiche a favore delle fasce deboli (minori, anziani, adulti in condizioni di disagio, ecc.), potrà essere allegata solo una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare.

ART. 13 CONCESSIONE

L'ammissibilità alla erogazione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del beneficio.

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile.

La valutazione della richiesta del beneficio viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- originalità e innovativa del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

Il contributo verrà concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata dal funzionario responsabile, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento:

- al concorso delle spese di altri enti pubblici o privati;
- al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;

- alla capacità economica del richiedente desumibile dall'ultimo bilancio approvato;

E' facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

TITOLO V

ART. 14 OBBLIGHI DI TUTTI I BENEFICIARI

- I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
- Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
- I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Busseto" o "con il contributo del Comune di Busseto".
- Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Busseto per la preventiva visione e approvazione.
- La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Busseto limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 15 REVOCA DEL BENEFICIO

Il beneficio concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative;
- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, etc... attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse non siano all'atto pratico risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale;

Il contributo deliberato in sede di previsione potrà essere revocato totalmente o parzialmente qualora l'iniziativa abbia misurato, in sede di consuntivo, un avanzo economico.

ART. 16 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio o il patrocinio.

Inoltre, il Comune non assume responsabilità alcuna relativamente alla gestione delle associazioni beneficiarie, anche nell'ipotesi in cui negli organi amministrativi dell'associazione facciano parte rappresentanti nominati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 TRASPARENZA

Come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge 241 del 1990 di importo superiore a 1.000,00 euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 104/2010.

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

ART. 18 RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa.

In particolare:

- In caso di patrocinio di cui all'Art.5 lett.B) comma 1, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa: documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza. Qualora la documentazione non pervenga nel

termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 3 anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento;

- In caso di patrocinio di cui all'Art.5 lett. B) comma 2 e su richiesta del Comune, una relazione illustrativa sui risultati conseguiti con l'iniziativa. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 3 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

- In caso di vantaggio economico di cui all'Art.8 lettere A) e B), entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività: rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi; nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta l'esclusione per i successivi tre anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento.

- In caso di contributo per attività ordinaria, relazione illustrativa dell'attività svolta, rendiconto economico (entrate / uscite, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi), bilanci annuali (consuntivo e di previsione) approvati dagli organi sociali;

- In caso di contributo per attività occasionali, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività: relazione illustrativa dell'attività svolta, rendiconto economico (entrate / uscite, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi), nonché le pezze giustificative delle spese sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività finanziata (fatture, note di spesa, scontrini "parlanti", ecc.), per un importo almeno pari al contributo concesso.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione per i successivi tre anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento.

ART. 19 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi piani o regolamenti approvati dall'Ente.

ART. 20 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge o di Regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri, saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ART. 21 NORME FINALI

Dalla entrata in vigore del presente regolamento verrà abrogato il **“Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati”** approvato con deliberazione del C.C. n° ... /2013

Spett.le
COMUNE DI BUSSETO
urp@comune.busseto.pr.it

OGGETTO: richiesta di patrocinio gratuito.

Il sottoscritto Nato a il
....., residente in Via n., in
qualità di legale rappresentante dell'associazione denominata
.....

- ☐ senza scopo di lucro
☐ con scopo di lucro

con sede in in Via n. recapito telefonico
..... E-mail

per la quale assume piena responsabilità

RICHIEDE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO

per l'attività e/o iniziativa denominata
in programma dal giorno ore al giorno ore
a in via/piazza

Allegati:

- relazione dettagliata sull'iniziativa da patrocinare.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

di essere a conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione del patrocinio comunale
e dei conseguenti obblighi e responsabilità, di cui al Regolamento approvato con
deliberazione consiliare n.....

Luogo e data

FIRMA

.....

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 28 del 26/09/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 09/10/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

ALLEGATO "B"

Spett.le
COMUNE DI
BUSSETO

urp@comune.busseto.pr.it

OGGETTO: richiesta di vantaggio economico.

Il sottoscritto nato a il
....., residente in Via n., in
qualità di legale rappresentante dell'associazione denominata

.....

☐ senza scopo di lucro

☐ con scopo di lucro

con sede in in Via n. recapito telefonico
..... E-mail

per la quale assume piena responsabilità

RICHIEDE IL SEGUENTE VANTAGGIO ECONOMICO

utilizzo gratuito dei seguenti beni e/o servizi:

.....
.....
.....
.....

per l'attività e/o iniziativa denominata

in programma dal giorno ore al giorno ore

a Busseto in via/piazza

Allegati:

- relazione dettagliata sull'iniziativa o evento nei suoi contenuti, finalità, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
- bilancio preventivo dell'iniziativa

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere a conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni economiche e dei conseguenti obblighi e responsabilità, di cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.....

Luogo e data

FIRMA

.....

ALLEGATO "C"

Spett.le
COMUNE DI
BUSSE
TO
urp@comune.busseto.pr.it

OGGETTO: richiesta di contributo economico.

Il sottoscritto Nato a il
....., residente in Via n., in
qualità di legale rappresentante dell'associazione denominata

.....

- ☐ senza scopo di lucro
☐ con scopo di lucro

con sede in in Via n. recapito telefonico

..... E-mail

per la quale assume piena responsabilità

RICHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO

- dell'importo di €a sostegno delle attività ed iniziative ordinarie che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso del prossimo anno solare;
- dell'importo di € a sostegno dell'attività e/o iniziativa denominata in programma dal giorno ore al giorno ore a Busseto in via/piazza

Allegati per richiesta attività ordinarie:

- lo statuto dell'associazione o dichiarazione di deposito presso il Comune;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno nel quale si chiede il beneficio;

Allegati per richiesta attività occasionali:

- una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere;
- bilancio preventivo dell'iniziativa

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere a conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni economiche e dei conseguenti obblighi e responsabilità, di cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.....

Luogo e data

FIRMA

.....